

Udine, 17 febbraio 2025

Oggetto: Disciplina IRPEF 2025 – Modulo per indennità aggiuntiva e ulteriore detrazione

Circolare numero 008/2025

In breve

Come è noto (cfr. nostra circolare 005/2025) la legge di bilancio per il 2025, nell'adottare una parziale riforma dell'IRPEF, ha introdotto per i redditi fino a 20.000 euro un *ulteriore trattamento integrativo/indennità aggiuntiva* e per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro una *ulteriore detrazione*.

Con riferimento agli istituti di cui sopra, nonostante ad oggi manchino istruzioni specifiche, si ritiene che – in applicazione delle prassi in atto per istituti analoghi – sia possibile per i dipendenti presentare idonea modulistica attraverso la quale fornire ai datori di lavoro indicazioni diverse rispetto all'applicazione automatica.

Approfondimento

Il datore di lavoro agendo quale sostituto di imposta è obbligato a conteggiare mese per mese le imposte dovute operando le relative trattenute sul cedolino paga ed applicando ai lavoratori dipendenti – tra gli altri istituti – anche l'*ulteriore trattamento integrativo/ indennità aggiuntiva* e l'*ulteriore detrazione di imposta*.

I lavoratori dipendenti oltre a comunicare ai propri datori di lavoro ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti e/o sul trattamento integrativo, in casi particolari e per ragioni di opportunità, hanno la possibilità di chiedere al datore di lavoro di adottare – eventuali – ulteriori accorgimenti nell'applicazione dell'IRPEF.

Con particolare riferimento all'*ulteriore trattamento integrativo/ indennità aggiuntiva* e l'*ulteriore detrazione di imposta* fine di rendere più agevole la comunicazione dei menzionati – eventuali – accorgimenti, questo Studio sta completando l'invio del modulo denominato:

– Indennità aggiuntiva e Ulteriore Detrazione (Legge n.207/2024 art.1 c.4-9);
mediante la pubblicazione su HR Portal per le aziende che dispongano di questo servizio aggiuntivo, oppure inviandolo via e-mail direttamente alle aziende che dovranno provvedere a recapitarlo ai lavoratori.

Allo Studio dovrà essere restituita, preferibilmente via e-mail, una copia del modulo Indennità aggiuntiva e Ulteriore Detrazione eventualmente riconsegnato dai lavoratori. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei dipendenti presso gli archivi aziendali.

In caso di mancata riconsegna lo Studio provvederà ad applicare gli istituti di cui è cenno in via automatica mese per mese in base alle regole generali.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari